

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 75/2005,****del 29 aprile 2005,****che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005) <sup>(2)</sup>, rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 1.
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) <sup>(3)</sup>, rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 2.
- (4) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2006,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 9 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al paragrafo 4, quarto trattino (decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente sottotrittino:

«— **32004 D 0845**: decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 1.»;

---

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 157 del 30.4.2004, pag. 4.

2) al paragrafo 4, quinto trattino (decisione 2000/821/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32004 D 0846:** decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 2.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Richard WRIGHT

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.